



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Genova

III sezione civile

nella persona del Giudice Unico Dott. EMANUELA GIORDANO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile RG|2004/8422 promossa da:

Maria Luisa in proprio e quale erede di **Pia e Paola**
quale erede di **Pia**, elettivamente domiciliate in Genova, via
XX presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia che le
rappresenta e difende per mandato in atti ;

-Attrici -

contro

Condominio di via 8, in persona dell'amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato/a in Genova , via 5/8 presso lo studio dell'Avv.
Enrico che la/lo rappresenta e difende per mandato in atti;

-Convenuto-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice :

"1) Confermare il provvedimento di urgenza di cui all'ordinanza del 28/4/2004 del Tribunale di Genova, Collegio 3° Sezione Civile, accertata la responsabilità del Condominio convenuto in ordine ai fatti di causa. 2) Ordinare al Condominio convenuto la cessazione definitiva, ovvero la riduzione, delle immissioni rumorose per cui è causa nei limiti della normale tollerabilità e della accettabilità, disponendo la sostituzione della attuale caldaia condominiale con altra di tipo atmosferico, o , comunque, con altra idonea allo scopo, con verifiche ante e post opera dei requisiti acustici passivi del locale, abbinate alla nuova progettazione dell'impianto e sottoscritte da un tecnico competente in acustica , tali da garantire i diritti di parte attrice contemplati dall'art. 32 Cost. e artt. 844 e 2043 c.c.. 3) Condannare, il Condominio convenuto a risarcire il danno alla salute qualificabile anche quale danno

FATTA COMUNICAZIONE

2008
2285/08
11-6-2008
5388
2284/A
RISARCIMENTO
ANNI

esistenziale da inquinamento acustico , nonché il danno morale sofferto dalle attrici , tenuto conto della persistenza temporale e della intensità dei fenomeni rumorosi lamentati e documentati anche dalle relazioni tecniche eseguite nella misura che ivi si indica in Euro 70.000,00 (settantamila) o in quella , anche diversa nell'ammontare che il Tribunale riterrà di giustizia ed equità , con rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dalla data dell'evento lesivo (luglio 2002) e sino alla data di cessazione effettiva delle immissioni , con l'applicazione di criteri accrescitivi nella misura del danno , in riferimento alla particolare intensità del dolo o colpa grave della controparte nel fenomeno denunciato . 4) Condannare il Condominio convenuto a risarcire i danni patrimoniali sofferti da parte attrice nell'ammontare che il Tribunale riterrò di giustizia ed equità, con rivalutazione ed interessi legali, stante la limitazione di godimento dello stesso per effetto delle immissioni rumorose tenuto conto della relazione tecnica del perito Franco del 4/11/2004 in atti. 5) Rilevato che nelle more del giudizio l'amministrazione condominiale ha fatto eseguire pretesi lavori di insonorizzazione al locale caldaie, dichiarare che le attrici legittimamente dolenti, vanno ritenute esenti da ogni compartecipazione a tali voci di spesa. 6) Condannare il Condominio convenuto a rifondere a parte attrice tutte le spese di CtU e di Ct tecniche nonché di quelle di CtU e Ct medico legale, con riferimento anche alla fase ex art. 700 cpc nonché alla fase di reclamo al collegio. 7) Condannare il Condominio convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con riferimento anche alla fase ex art. 700 cpc nonché alla fase di reclamo al Collegio, anche nella misura di cui all'art. 5 delle tariffe forensi , ritenuta la trattazione di questioni specifiche di notevole importanza tecnico giuridica costituzionale . Sempre oltre Iva e Cpa. Salvis iuribus".

Per parte convenuta:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso anche di immediata revoca e/o sospensione del provvedimento emesso il 28 aprile 2004 dal Tribunale di Genova:

- 1) in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Genova ex art. 7 c.p.c. n. 1 e 3, dichiarando la competenza del Giudice di Pace di Genova (e, per l'effetto, la perenzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Genova in data 28 aprile 2004);
- 2) in subordine, salvo gravame, in via preliminare, dichiarare la nullità assoluta

dell'atto di citazione notificato il 28 maggio 2004 e/o la relativa annullabilità e/o inefficacia mancando l'atto stesso dell'indicazione dei mezzi istruttori previsti dall'art. 163 c.p.c. e segg. (con le stesse conseguenze di cui sub 1);

3) in ulteriore subordine, nel merito, salvo gravame, respingere ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, in via anche riconvenzionale, dichiarare tenute e quindi condannare le attrici Signore Maria Pia e Maria Luisa, residenti in Genova, in solido fra loro, al risarcimento (anche in via equitativa) di tutti i danni subiti dai condomini per l'assenza di riscaldamento e/o acqua calda nelle ore notturne;

4) con condanna delle attrici alla rifusione delle spese di lite del presente grado nonché delle fasi processuali precedenti.

In via istruttoria, si insta per:

a) ammettere supplemento di perizia con l'incarico di:

- verificare quale sia, nella specifica materia audiometrica, l'ambiente di normale tollerabilità con riferimento pratico – statistico e tecnico al caso in questione;
- verificare, viste le specifiche tecniche dell'impianto "Daikin" (e di cui alle specifiche in atti), già installato dalle parti attrici nella loro camera da letto (e poi rimosso dietro osservazione delle parti convenute), quale sarebbe stato il rumore delle immissioni sonore che si sarebbe ivi verificato con specifico riguardo comparativo a quelle asseritamente prodotte dalla caldaia;

b) ammettere il capitolo già dedotto con memoria ex art. 184 cpc del seguente tenore (con i testi già indicati):

"Vero che, in epoca successiva alla CTU del 23.3.2004 ed alla relazione integrativa 23.4.2004, il Condominio convenuto ha provveduto:

- *alla sostituzione del bruciatore [con altro a giri variabili, certamente più silenzioso, a basse velocità (quelle che si tengono di notte)];*
- *alla sostituzione della pompa di circolazione (per gli stessi motivi);*
- *alla messa in opera di giunti antivibranti";*

(il tutto come risulta dal documento in atti);

c) attese le argomentazioni avversarie ammettere inoltre il seguente capitolo di prova, già dedotto nella memoria di replica ex art. 184 cpc:

"vero che i periodi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento e produzione-distribuzione acqua calda sanitaria nel Condominio sono stati ed

attualmente ancora sono:

- bruciatore: spento dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

- pompa circuito riscaldamento: spenta dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

- pompe ricircolo acqua calda sanitaria: spente dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

pompe circuito primario acqua calda sanitaria: spente dalle ore 22.00 alle ore 6.00"

nonché il seguente (già dedotto anch'esso nella memoria di replica ex art. 184 cpc) nel non creduto caso di ammissione dei capitoli avversari (qualora ne venga chiesta l'ammissione in sede di precisazione delle conclusioni):

"Vero che anche in data antecedente alla sostituzione della caldaia oggetto di causa le Signore e avevano sporto lamentele per asserita rumorosità della (vecchia) caldaia (come da lettera 12.6.2002 che si produce sub 6 che si rammostra al teste)".

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28/5/2004 Maria Pia e Maria Luisa convenivano in giudizio il Condominio di via 8, in Genova, esponendo:

che abitavano da trent'anni nell'immobile sito in Genova, Via 8 all'interno 3 B, al piano primo di detto caseggiato, posizionato direttamente sopra il locale caldaie dello stabile;

che, nel mese di luglio 2002, a seguito della delibera assembleare adottata in data 26/02/2002, era stata sostituita la caldaia condominiale, onde l'impianto di riscaldamento centralizzato era passato da un sistema a "bruciatore atmosferico" ad uno a "bruciatore pressurizzato";

che contestualmente si era verificato un improvviso peggioramento dell'inquinamento da rumore all'interno dell'appartamento delle parti attrici;

che il perito esperto in acustica da loro incaricato, Franco, effettuate apposite misurazioni, notturne e diurne, nel mese di novembre 2002, aveva accertato la

presenza di immissioni di rumore che superavano sia i limiti di accettabilità stabiliti dal D.P.C.M. del 5/12/1997, che quelli di normale tollerabilità, ed aveva accertato, altresì, che tali immissioni provenivano dal locale caldaie ed erano prodotte dall'impianto termico condominiale, redigendo all'uopo apposita perizia datata 02/12/2002;

che, stante il perdurare di tali immissioni, che si propagavano nell'arco di tutte le ventiquattro ore all'interno dell'immobile attore, disturbando il sonno e la tranquillità del viver quotidiano delle attrici, le stesse avevano adito l'autorità giudiziaria in via di urgenza per chiedere la cessazione delle immissioni di rumore, con ricorso ex art. 700 cpc del 13/12/2002;

che il Condominio di via _____ 8 si era costituito contestando la fondatezza della domanda;

che, in corso di causa, erano state espletate due CTU tecniche affidate all'Ing. _____ la seconda delle quale seguita a lavori di insonorizzazione asseritamente eseguiti dal Condominio in corso di causa;

che entrambe le perizie avevano accertato che nell'abitazione delle ricorrenti si verificavano immissioni di rumore conseguenti al funzionamento degli impianti di pertinenza condominiale - in particolare il bruciatore e le pompe di circolazione della centrale termica di nuova installazione - e che le stesse superavano i limiti previsti dalle normative vigenti con riferimento sia al criterio di accettabilità ambientale di cui al DPCM 05/12/1997 sia al criterio comparativo ai sensi del disposto dell'art. 844 c.c. e art. 32 Cost., con rumori intollerabili superiori di 3 dB al rumore di fondo;

che il superamento veniva accertato sia in orario notturno che in orario diurno;

che CTU aveva indicato come rimedio provvisorio lo spegnimento della caldaia dalle ore 23,00 alle ore 7,00, sebbene ciò avrebbe creato il problema della mancanza di acqua calda in tale fascia oraria;

che, in corso di causa, era stata altresì disposta CTU medico legale affidata al Prof. _____

T _____ ;

che la relazione della stesso depositata in data 10/9/2003 aveva messo in evidenza l'esistenza di un danno esistenziale a carico delle ricorrenti quale disturbo alla

serenità e tranquillità delle stesse ed un nesso eziologico diretto di tale danno con le immissioni di rumore gravanti sull'abitazione delle medesime;

che, con ordinanza in data 30/10/2003, il G.D. aveva respinto il ricorso;

che avverso tale ordinanza le ricorrenti avevano proposto reclamo al Collegio;

che il Collegio aveva disposto ulteriore CTU, affidata al Prof. Alberto , alla luce dei lavori asseritamente svolti dal Condominio nel novembre 2003;

che, nella propria relazione tecnica datata 23/03/2004, il Prof. Alberto , aveva concluso ritenendo non rispettato il criterio della NT (criterio comparativo) e superati i limiti di cui alla Legge Quadro 447/95 (criterio accettabilità ambientale);

che in particolare era stato accertato un supero di 6,5 dB per i limiti di cui alla legge 447/1995 e di 13 dB per i limiti della normale tollerabilità, e questo con la caldaia in condizioni normali di funzionamento ed a regime ridotto nel periodo notturno;

che, circa le soluzioni, il CTU aveva così concluso a pag. 10 *“Come correttamente indicato da entrambi i C.t.p. nessun accorgimento garantirebbe a priori una quantificazione della riduzione del livello del rumore. La sola sostituzione non solo del bruciatore , ma dell'intera caldaia , potrebbe garantire la permanenza del rumore sotto il livello dei 25 dbA e, probabilmente, in stretta misura , il non superamento di oltre 3 decibel del rumore di fondo. Una soluzione meno radicale potrebbe essere quella di stabilire che l'impianto debba restare spento per un certo numero di ore durante la notte”*;

che, disposto supplemento di CTU, affinché fossero indicate le possibili conseguenze di questa ipotesi, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, alla luce delle conclusioni peritali, il Collegio, aveva riformato l'impugnato provvedimento e ordinato al Condominio di Via 8 lo spegnimento totale della caldaia e del bruciatore, con conseguente interruzione del riscaldamento dei caloriferi e dell'acqua calda sanitaria nei boiler , per il periodo notturno delle ore 22 alle ore 6,00”;

che lo spegnimento totale dell'impianto aveva provvisoriamente risolto il problema delle immissioni notturne , persistendo quello delle immissioni diurne;

che l'unico rimedio definitivo era quello della sostituzione della caldaia;

che le attrici intendevano inoltre ottenere il risarcimento dei danni subiti, in particolare del danno biologico o meglio esistenziale, del danno morale, nonché dei danni patrimoniali;

che le stesse intendevano inoltre essere dichiarate esenti dalle spese di insonorizzazione del locale caldaia inserite nel rendiconto e preventivo esercizio 2002/2003 e a loro addebitate pro quota.

Sulla base di tali premesse, chiedevano che venisse confermata l'ordinanza collegiale in data del 28/4/2004 del Tribunale di Genova; che venisse ordinato al Condominio convenuto la cessazione ovvero la riduzione delle immissioni rumorose per cui è causa nei limiti della normale tollerabilità e della accettabilità, disponendo la sostituzione della caldaia; che il Condominio fosse condannato a risarcire il danno alla salute qualificabile anche quale danno esistenziale da inquinamento acustico, nonché il danno morale nella misura di Euro 70.000,00 (settantamila) con rivalutazione ed interessi legali con decorrenza dalla data dell'evento lesivo (luglio 2002) e sino alla data di cessazione effettiva delle immissioni; che il Condominio convenuto fosse condannato a risarcire i danni patrimoniali secondo equità; che le attrici fossero dichiarate esenti da ogni compartecipazione alle spese sostenute per la insonorizzazione al locale caldaie; che il Condominio convenuto fosse condannato a rifondere a parte attrice tutte le spese di Ctu e di Ct tecniche nonché di quelle di Ctu e Ct medico legale, con riferimento anche alla fase ex art. 700 cpc nonché alla fase di reclamo al collegio e tutte le spese di giudizio.

Il Condominio di via 8 si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'incompetenza per materia del Giudice adito, ai sensi dell'art. 7 n. 1 e 3 c.p.c., e la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione dei mezzi istruttori.

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, rilevando che la particolarità dei luoghi, data dalla quasi assenza di rumori di fondo, avrebbe dovuto portare all'accertamento della regolarità sotto ogni profilo della caldaia in questione.

In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti dai condomini per l'assenza di riscaldamento e/o acqua calda nelle ore notturne, per effetto del provvedimento provvisorio adottato in sede cautelare.

Autorizzato il deposito di memorie ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c., venivano respinti i capitoli di prova dedotti da parte attrice ed disposta nuova CTU alla luce

degli interventi asseritamente eseguiti sulla caldaia dall'amministrazione condominiale dopo l'ultima relazione integrativa del Prof. del 23/04/2004.

Espletata CTU e relativo supplemento, all'udienza dell' 08/11/2007 il difensore di parte attrice dava atto dell'intervenuto decesso di Maria Pia e depositava comparsa di costituzione delle eredi della stessa, Maria Luisa e Maria Paola.

Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione incompetenza per materia sollevata da parte convenuta.

Alla domanda principale di cessazione delle immissioni superiori alla normale tollerabilità rientrante nella competenza per materia del giudice di Pace si aggiunge infatti una domanda accessoria di risarcimento del danno conseguente alle stesse, rientrante pacificamente nella competenza per valore del Tribunale adito.

In forza di tale connessione anche la causa relativa alla domanda principale di cessazione delle immissioni viene attratta dalla competenza del Tribunale, anche in deroga alla competenza per materia del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 40 comma VI c.p.c..

La previsione di cui al secondo comma dell'art. 31 c.p.c., che prevedeva l'attrazione della causa accessoria presso il giudice della causa principale anche in deroga alla competenza per valore di quest'ultimo, quando la competenza del giudice della causa principale fosse stabilita per ragioni di materia, è stata infatti abrogata con il D.Lvo 19/2/1998 n. 51 .

Va parimenti respinta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei mezzi istruttori, atteso che tale indicazione, di cui fa menzione l'art. 163 n. 5 c.p.c., nel descrivere il contenuto dell'atto di citazione, non è richiamata dall'art. 164 c.p.c. che disciplina i casi di nullità dell'atto di citazione.

Nel merito va osservato quanto segue.

IL DPCM 5/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" - adottato ai sensi dell'art. l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.

447 ("legge quadro sull'inquinamento acustico") ha determinato i "requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore." (Art. 1).

Il Decreto ha individuato le diverse tipologie di ambienti abitativi secondo le categorie elencate nella tabella A (art. 2 comma 1) e nell'Allegato A - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici - ha stabilito che "la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
a) 35 db(a) L_{max} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 db(a) L_{aeq} per i servizi a funzionamento continuo.
con la previsione che le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato e che tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

L'art. 2 comma 4 ha definito servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Ai sensi della citata disposizione, dunque, l'impianto in esame non deve superare il livello di 25 dBA L_{eq} .

In base agli accertamenti da ultimo svolti, tale limite è risultato rispettato (cfr. pag 8 relazione Prof. Alberto depositata in data 24.7.2006).

Sul rispetto di tale limite si sono espressi concordemente anche entrambi i CTP delle parti in causa.

Tale criterio, definito ambientale, tuttavia, è sempre stato ritenuto non utilizzabile ai fini della verifica del superamento da parte di immissioni sonore del limite della normale tollerabilità fissato dall'art. 844 c.c.. (cfr. Cass.17281 del 25/08/2005 " i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cod. civ., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà)."; Cass. n. 1151 del 27/01/2003 "Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o

scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la legge 26 ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.")

La valutazione del limite di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. è stato impostato dalla giurisprudenza su c.d. criterio comparativo, che rapporta l'immissione denunciata come intollerabile alla rumorosità di fondo della zona ossia a quel livello acustico che insite per lo meno per il 95% del tempo di osservazione nel luogo oggetto di verifica, secondo la definizione data dalla raccomandazione ISO 1996 del 1971.

La giurisprudenza ha in particolare definito come intollerabili le immissioni sonore che superano di oltre 3 dB il rumore di fondo.

La legge 27 Febbraio 2009 n. 13 all'art. 6-ter (*Normale tollerabilità delle immissioni acustiche*) ha tuttavia da ultimo stabilito «*Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.*»

L'art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447 lett. c) e d) definisce le sorgenti sonore fisse e quelle mobili e annovera fra le prime fra gli altri: "gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore".

Per tali sorgenti, come sopra visto, il decreto attuativo 5/12/1997 ha stabilito il limite di 25 dBA Laeq per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo, fra cui rientrano gli impianti di riscaldamento.

Il DPCM 5/12/1997, attuativo della legge n. 447/1995, che disciplina dunque una specifica sorgente sonora – ossia gli impianti tecnologici condominiali a funzionamento continuo – rientra in quelle che la nuova legge definisce "le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti".

Tali disposizioni, in base a tale norma, devono essere fatte salve nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche ai sensi dell'art. 844 c.c..

Ciò significa che, laddove la legge o il regolamento disciplini specifiche sorgenti sonore, i limiti ivi stabiliti devono essere applicati anche nella valutazione della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c, con disposizione sicuramente innovativa rispetto alla precedente prassi giurisprudenziale.

Alla luce di tale dettato normativo non può pertanto essere formulato un giudizio di intollerabilità delle immissioni sonore in esame e conseguentemente deve essere respinta la domanda attorea di conferma del provvedimento di urgenza di cui all'ordinanza del 28/4/2004 del Tribunale di Genova e di condanna del Condominio contenuto alla cessazione definitiva, ovvero alla riduzione, delle immissioni rumorose per cui è causa nei limiti della normale tollerabilità.

Va peraltro considerato che in occasione dei precedenti accertamenti tecnici svolti nel corso della fase cautelare è stato verificato il superamento del suddetto limite (cfr. CTU Ing. depositata in data 6.3.2003 pag. 14 e 15 : i livelli riscontrati sono pari a 26,9 dBA Laeq di sera e a 28,8 dBA Laeq di mattina; CTU Ing. depositata il 22/4/2003 pag. 13 conferma il superamento del livello di 25 dBA ; CTU Prof. depositata in data 26.3.2004 pag. 6 e 7: il superamento della soglia di 25 DbA da parte dei livelli di pressione sonora Leq avviene durante specifici periodi di osservazione e non durante altri, senza che sia possibile una definizione percentuale dei tempi di superamento del limite).

Deve pertanto essere presa in esame, con riferimento al periodo precedente agli ultimi accertamenti di cui alla CTU depositata in data 24.7.2006, la domanda di risarcimento del "danno alla salute qualificabile anche quale danno esistenziale da inquinamento acustico" del danno morale e del danno patrimoniale, avanzata da parte attrice.

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno alla salute va osservato quanto segue.

La CTU medico legale svolta nella fase cautelare ha escluso con certezza sia con riferimento alla Sig.ra Maria Pia che con riferimento alla Sig.ra Maria Luisa l'esistenza di alcuna forma morbosa psicofisica che possa essere conseguita alla immissioni rumorose per cui è causa (pag. 13 rel. Prof. T depositata in data 25.9.2003).

Con riferimento alla Sig.ra _____ il CTU riferisce che *“i descritti disturbi del sonno a causa dei riferiti rumori sembrano avere reso la p. più inquieta e più reattiva, anche se non hanno determinato nessuna situazione francamente patologica e neppure una vera e propria insonnia.*

La p. dorme bene ed in modo continuativo quando non vi sono rumori, mentre si sveglia e stenta a riaddormentarsi quando ci sono rumori: ciò corrisponde senz'altro ad una situazione del tutto fisiologica, anche se tale da poter disturbare la serenità personale e la tranquillità delle Sig.ra _____.” (pag. 13)

Con riferimento alla Sig.ra _____ il CTU scrive : *“ La sig.ra _____, a sua volta, reagisce ai rumori notturni con analoghe modalità.... Non sono quindi riscontrabili disturbi fisico psichici qualificabili come vere e proprie malattie che possono in qualche modo dipendere dalle immissioni per cui è causa...non si può parlare neppure di un' insonnia reattiva, ma soltanto di risvegli da rumore che disturbano la quiete e la serenità quotidiana della p.”* (pag. 14).

Il Ctu aggiunge poi: *“ Le caratteristiche di base della Sig. _____ risultano comunque tali da poter favorire eventuali reazione psicopatologiche, con aumento di ansia o determinazione di insonnia stabile (che peraltro fino ad ora non si sono verificate).”* (pag. 14).

Ne consegue che non è stato riscontrato alcuna lesione dell'integrità psicofisica dei soggetti esaminati.

La domanda di risarcimento del danno alla salute deve quindi essere respinta.

Parte attrice ha peraltro dedotto, sulla scorta delle valutazioni espresse dal CTU Prof. _____, l'esistenza di un danno esistenziale, quale disturbo alla serenità e tranquillità.

La categoria del danno esistenziale è stata peraltro sottosta a revisione critica dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/1998, che, nel definire le categorie di danno risarcibile, le ha limitate al solo danno patrimoniale e non patrimoniale, negando autonomia alla categoria del danno esistenziale.

Le SSUU, con riferimento al danno non patrimoniale, hanno ribadito la natura dell'art. 2059 c.c. come norma di rinvio, così stabilendo che *“Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di*

qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice."

Così si legge nella sentenza: "In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione"

Pertanto le SSUU hanno a chiare lettere affermato: "Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale. In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava "stressata" per effetto dell'installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008)."

Nel caso in esame la CTU medico legale null'altro ha posto in evidenza quale pregiudizio attuale e non meramente potenziale se non il disturbo per la serenità personale e la tranquillità delle attrici.

La serenità personale e la tranquillità di per sé considerate non costituiscono tuttavia diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

La domanda di risarcimento del danno esistenziale deve, pertanto, essere respinta.

Le attrici hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno morale, assumendo che il superamento dei limiti di legge avrebbe determinato una responsabilità anche penale del Condominio.

L'assunto non è condivisibile, per non essere configurabile nella fattispecie in esame il reato di cui all'art. 659 c.p.

Come costantemente affermato dalla Suprema Corte "In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorché i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile". (Cass. n. 1406 del 12/12/1997; conf. n. 1394 del 09/12/1999, n. 14607 del 24/11/1999; n. 4183 del 06/06/2000 ; n. 12923 del 25/01/2001).

Infine parte attrice chiede il risarcimento dei danni patrimoniali, in forza della diminuzione del godimento dell'immobile derivato dalle immissioni.

Assume parte attrice che l'immissione di rumore nell'abitazione "*priva il proprietario della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa e incide sulla libertà di svolgere la vita domestica, secondo le convenienti condizioni di quiete. Nel godimento invero si riscontra un momento soggettivo rappresentato dalle condizioni del titolare che è indubbiamente rilevante per il diritto.*"

Invero il danno così prospettato in realtà non è danno patrimoniale essendo privo di ricadute economicamente valutabili.

Ne deriva la sua non risarcibilità in quanto danno non patrimoniale per le ragioni sopra addotte, non ricorrendo palesemente la violazione di diritti inviolabili costituzionalmente protetti.

Il danno strettamente patrimoniale, derivante da immissioni superiori alla normale tollerabilità, in relazione all'immobile che le subisce è valutabile solamente in termini di diminuzione di valore dell'immobile medesimo ed è strettamente legato al perdurare delle immissioni oltre il limite della normale tollerabilità.

Una volta venuto meno il superamento di tale limite l'immobile riacquista il suo valore originario, senza che residui alcun altro danno di tipo patrimoniale.

Anche tale domanda deve quindi essere respinta.

Le attrici chiedono infine di essere tenute esenti dal contributo alle spese condominiali sostenute per interventi di insonorizzazione del locale caldaie.

La domanda non è accoglibile.

Va in primo luogo rilevato che ogni contestazione relativa all'approvazione del riparto che pone anche a carico delle stesse il contributo per le spese in questione avrebbe dovuto essere formulata attraverso impugnazione della relativa delibera assembleare di approvazione.

A prescindere da tale preliminare rilievo, deve comunque essere osservato che gli interventi eseguiti su parti comuni devono essere sostenuti da tutti i comproprietari ivi comprese le attrici, in base al principio di cui all'art. 1123 c.c..

Deve infine essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, in ordine al risarcimento dei danni subiti dai condomini per l'assenza di riscaldamento e/o acqua calda nelle ore notturne.

A prescindere da ogni altra considerazione di merito, va infatti osservato che, vertendo la domanda su non meglio precisati danni risentiti dai singoli condomini in conseguenza dell'assenza di riscaldamento e di acqua calda, la legittimazione attiva spettava a questi ultimi e non all'amministratore la cui rappresentanza processuale è limitata alla gestione delle cose comuni, secondo il combinato disposto di cui agli art.1130 e 1131 c.c..

Considerata l'iniziale fondatezza della domanda di riduzione delle immissioni entro il limiti della normale tollerabilità e la soccombenza di parte attrice sulle restanti domande e considerata d'altra parte la soccombenza di parte convenuta sulla riconvenzionale proposta, le spese di giudizio (ivi comprese quelle della fase

cautelare e di reclamo) devono essere compensate per 1/3 e poste per i restanti due terzi a carico di parte convenuta.

Non possono essere comprese, nella liquidazione delle spese sostenute da parte attrice, le spese di CTP, mancando non solo prova ma anche l'indicazione dell'esborso sostenuto, con conseguente impossibilità di controllare l'effettivo esborso e la sua congruità (Cass. n. 2605 del 07/02/2006; n. 6283 del 12/12/1985).

Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del condominio convenuto, ad eccezione di quelle relative alla CTU medico legale che sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale.

P.Q.M.

Il Giudice respinge le domande proposte da parte attrice;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice, ivi comprese quelle della fase cautelare e di reclamo, nella misura di 2/3, quota che liquida in € 280,00 per esborsi € 2.200,00 per diritti e € 3.400,00 per onorari, oltre spese generai ed oneri di legge, dichiarando la compensazione delle stesse per il restante 1/3.

Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di CTU svolte sia nella fase cautelare e di reclamo che nella presente fase di merito ed affidate all'Ing. e al Prof. ;

pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale le spese di CTU medico - legale.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Genova, 11/06/2009


CANCELLIERE C1
Paola Ferelli

Il Giudice



